

**NUCLEO ETICO PER LA PRATICA CLINICA – ASUGI**  
*Istituito con Decreto Aziendale*

**PARERE DEL NUCLEO ETICO PER LA PRATICA CLINICA  
DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO  
ISONTINA (ASUGI) IN MERITO ALLA RICHIESTA DI SUICIDIO  
MEDICALMENTE ASSISTITO AVANZATA DA PARTE DI  
ALL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO  
ISONTINA**

**1. Premesse metodologiche.**

Il presente parere collegiale, formulato da parte di questo Nucleo Etico per la Pratica Clinica (NEPC-ASUGI), risponde alla richiesta formulata dalla Direzione Generale ASUGI (protocollo \_\_\_\_\_) – Richiesta parere in relazione ad accesso legale all’aiuto al suicidio<sup>1)</sup> all’esito della richiesta di \_\_\_\_\_ di accesso legale al suicidio medicalmente assistito e del percorso avviato in seno alla stessa ASUGI per: 1) la verifica dei requisiti per l’accesso legale al suicidio medicalmente assistito (SMA) indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 242/2019, 2) la valutazione formulata dall’individuato Gruppo Tecnico allo scopo di individuare il farmaco o i farmaci, le dosi e le modalità di somministrazione degli stessi.

Il presente parere si articola dunque seguendo un percorso logico-argomentativo che scaturisce anche dai precetti contenuti nella Legge n. 219/2017, crocevia di istanze legittime alla autodeterminazione e momento

---

<sup>1</sup> “...formula richiesta al Nucleo Etico per la Pratica Clinica di cui in indirizzo di esprimere un parere di natura etica sulla sussistenza dei presupposti per il trattamento di fine vita e sulle modalità di esecuzione individuate (farmaci, dosi, modalità di somministrazione), come previsto dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 242/2019, con la precisazione che questa Struttura Sanitaria provvederà a prendere in adeguata considerazione e rendere noto al paziente il predetto parere con possibilità di adeguarsi ad esso o motivatamente discostarsene tenuto conto delle deduzioni della paziente”.



## **NUCLEO ETICO PER LA PRATICA CLINICA – ASUGI** *Istituito con Decreto Aziendale*

di tutela etica tanto per il cittadino quanto per il professionista sanitario, relativa quindi sia alla rinuncia ai trattamenti sanitari necessari alla sopravvivenza del paziente e alla garanzia dell'erogazione di una appropriata terapia del dolore e di cure palliative (articoli 1 e 2 della Legge n. 219 del 2017), per giungere attraverso il rigoroso percorso metodologico-accertativo intrapreso da ASUGI, alla verifica delle condizioni di accesso alla morte medicalmente assistita fornite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019, di cui questo Nucleo Etico per la Pratica Clinica si fa rispettoso interprete.

Giova ricordare infatti che i Giudici delle leggi avevano già tracciato una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie in essere (suicidio medicalmente assistito) con la citata ordinanza n. 207/2018, rinviando la discussione delle questioni a successiva udienza nella quale valutare l'eventuale, auspicata, sopravvenienza di una legge che regolasse la materia.

Nell'inerzia del legislatore e non ritenendo più procrastinabile il giudizio di legittimità costituzionale in corso, anche a tutela dei fondamentali diritti dei soggetti vulnerabili, la Corte Costituzionale - all'esito del deposito di nuove memorie e dell'ulteriore discussione tra tutte le parti costituite tra cui l'Avvocatura dello Stato - ha pronunciato la sentenza n. 242/2019 con la quale ha confermato le conclusioni già raggiunte con l'ordinanza n. 207/2018, saldandosi ad essa "in consecuzione logica".

L'attuale "vuoto normativo" viene così colmato rendendo legittime le scriminanti dell'aiuto al suicidio proprio tramite la verifica della sussistenza delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio, mediante una valutazione da affidare a strutture pubbliche del SSN, così da evitare abusi in

**NUCLEO ETICO PER LA PRATICA CLINICA – ASUGI**  
*Istituito con Decreto Aziendale*

danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze.

**2. L'accertamento dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito**

Questo Nucleo Etico per la Pratica Clinica ASUGI, ai fini della redazione del presente parere, prende atto del parere emesso dalla Commissione Aziendale di Valutazione per l'accertamento delle condizioni indicate nell'Ordinanza emessa in data \_\_\_\_\_ dall'Ill.mo Giudice Monocratico presso il Tribunale \_\_\_\_\_ Sezione Civile, \_\_\_\_\_ individuata con provvedimento \_\_\_\_\_ del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, Dott.

La Commissione, in composizione multidisciplinare, previa disamina della documentazione sanitaria e valutazione domiciliare dell'obiettività clinica della richiedente, ha accertato l'irreversibilità della malattia, ritenuta dalla stessa paziente, in virtù della condizione di totale dipendenza da terzi che determina, fonte di sofferenze psicologiche ritenute dalla stessa intollerabili. La Commissione ha altresì accertato la piena capacità di \_\_\_\_\_ di assumere decisioni libere e consapevoli anche in relazione alla sua richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito.

Infine, con riferimento alla presenza di trattamenti di sostegno vitale, la Commissione ha accertato che \_\_\_\_\_ pur non sussistendo una condizione di dipendenza da macchinari o trattamenti, tale per cui la sospensione degli stessi determinerebbe il decesso della paziente a breve termine (es. ventilazione meccanica, nutrizione e idratazione artificiale, ecc.), è sottoposta a trattamenti di sostegno vitale, individuati nella dipendenza 1) farmacologica



## **NUCLEO ETICO PER LA PRATICA CLINICA – ASUGI** *Istituito con Decreto Aziendale*

per la cura della sclerosi multipla (la cui sospensione porterebbe ad un irrigidimento della muscolatura della gabbia toracica e a una condizione di insufficienza respiratoria sì da determinare la morte della paziente anche in maniera non rapida), 2) meccanica (non esclusiva) garantita attraverso l'impiego di supporto ventilatorio (CPAP) nelle ore di sonno notturno e pomeridiano e al bisogno durante il giorno (la cui sospensione comporterebbe una condizione di ipercapnia ed insufficienza respiratoria sì da determinare la morte della paziente anche in maniera non rapida), 3) assistenziale garantita attraverso l'esecuzione di clisteri evacuativi giornalieri per l'espletamento dell'alvo (senza i quali andrebbe incontro ad un quadro di occlusione intestinale e al rischio di perforazione del viscere sì da determinare la morte del malato anche in maniera non rapida) e più in generale attraverso una assoluta e completa dipendenza da un'altra persona (caregiver) per l'espletamento dei propri bisogni vitali (igiene personale, gestione della continenza, vestirsi, alimentarsi in modo autosufficiente, idratarsi, possibilità di passare da una posizione all'altra e di camminare in modo indipendente), in parte necessari alla sopravvivenza della paziente.

### **3. La valutazione sul farmaco e le modalità di somministrazione.**

Questo Nucleo Etico per la Pratica Clinica, ai fini della redazione del presente parere, prende atto del parere formulato dal Gruppo Tecnico nominato con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del Direttore Generale di ASUGI allo scopo di individuare il farmaco o i farmaci, le dosi e le modalità di somministrazione degli stessi in un caso di richiesta di accesso legale all'aiuto al suicidio.

Il Gruppo Tecnico, in composizione multidisciplinare, ha stabilito che il farmaco Tiopentone, somministrato per via endovenosa in infusione continua

## **NUCLEO ETICO PER LA PRATICA CLINICA – ASUGI** *Istituito con Decreto Aziendale*

tramite pompa volumetrica ad attivazione manuale da parte della richiedente, è idoneo a garantire una morte indolore e rapida ove ai dosaggi e velocità di infusione indicati.

Il Gruppo Tecnico ha altresì precisato che, ai fini della procedura per cui vi è richiesta da parte di [redacted] deve necessariamente essere allestita e prontamente disponibile una ulteriore ed uguale pompa infusoria volumetrica, nel caso in cui si verificano accidentali problemi di trasporto, di manipolazione e/o rottura delle fiale, dispersione del farmaco, inceppamento del sistema ed eventuali necessità di proseguire o ripetere la somministrazione e che, in considerazione della complessità e specificità dell'ambito oggetto di analisi, della tipologia di farmaco e delle modalità previste, è indispensabile la presenza durante la procedura di un anestesista rianimatore o di un medico con esperienza specifica in questo campo.

### **4. La tutela della vulnerabilità**

Nel corso della seduta del Nucleo Etico per la Pratica Clinica ASUGI [redacted] il Prof. [redacted] e la Dr.ssa [redacted] componenti della Commissione Aziendale di Valutazione per l'accertamento delle condizioni indicate nell'Ordinanza emessa in [redacted] in risposta alle domande loro rivolte da alcuni componenti del NEPC, hanno riferito in merito alle caratteristiche della relazione instauratasi fra i componenti di detta Commissione e [redacted] Si è trattato di una relazione sviluppatasi con modalità comunicative efficaci e fondata su ascolto attivo reciproco. Nel corso del dialogo, [redacted] ha esposto la propria esperienza esistenziale, i propri valori, bisogni e aspirazioni ed ha mostrato di aver compreso le informazioni, fornitele dai componenti della Commissione,

## **NUCLEO ETICO PER LA PRATICA CLINICA – ASUGI** *Istituito con Decreto Aziendale*

necessarie per elaborare in maniera libera e consapevole il proprio processo decisionale.

### **5. Conclusioni**

**Il Nucleo Etico per la Pratica Clinica, preso atto delle considerazioni tecniche formulate dalle competenti commissioni all'uopo nominate, della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito e delle individuate modalità di esecuzione in relazione alla scelta del farmaco, del dosaggio e delle modalità di somministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione di cui si dà atto nel verbale della seduta del [redacted] (approvato nella seduta straordinaria del [redacted]**

**che si allega al presente parere, coerentemente con il mandato aziendale e le previsioni contenute nella nota ordinanza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, ritiene che il percorso metodologico adottato sia stato condotto nel rispetto della tutela dei diritti, della dignità e dei valori della persona e che la condizione di vulnerabilità di [redacted] sia stata ampiamente supportata dagli organi tecnici competenti.**

**Il Nucleo Etico per la Pratica Clinica ritiene che la tutela della salute e della condizione di vulnerabilità della persona debba ritenersi pienamente soddisfatta laddove, nei limiti della volontà e delle preferenze di [redacted], l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – ASUGI – provveda non soltanto alla prescrizione e all'approvvigionamento del farmaco indicato dal Gruppo Tecnico Aziendale, ma anche metta a disposizione, se richiesto da [redacted] il setting assistenziale idoneo e proprio personale sanitario competente (per esempio: medico, infermiere, psicologo).**



**NUCLEO ETICO PER LA PRATICA CLINICA – ASUGI**  
*Istituito con Decreto Aziendale*

Il Presidente NEPC